

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUBINACCI, PEZZINI, SPIGAROLI, PICARDI, BERMANI,  
SCHIETROMA e AJROLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1964

#### Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di pensione agli agenti di assicurazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a risolvere organicamente il sentito ed urgente problema della previdenza in favore della categoria degli Agenti di assicurazione, nel quadro della graduale estensione della Previdenza sociale a tutte le categorie dei lavoratori autonomi.

La categoria degli Agenti di assicurazione, la quale è in continuo contatto con tutte le classi sociali nel promuovere, consigliare ed istituire ogni forma di previdenza la quale — in tutti i casi — mira a tutelare, con gli interessi materiali, anche, la tranquillità e l'avvenire di tante famiglie — proprio essa — non può restare ancora priva di una protezione per gli anni della quiescenza.

La particolare situazione normativa degli Agenti di assicurazione è disciplinata dall'accordo economico del 10 ottobre 1951 ed allegata convenzione del 24 giugno 1953 per la Cassa di previdenza, che in forza della legge 14 luglio 1959, n. 741, ha acquisito efficacia legale *erga omnes*.

L'accordo economico contempla *indennizzi* per la risoluzione del rapporto di Agenzia che, com'è noto, è a tempo indeterminato.

La Cassa di previdenza, a carattere aziendale, con modesto accantonamento in conti

individuali, in sostanza rappresenta una integrazione dei predetti indennizzi.

In ogni caso, però, questi due istituti, non possono in modo alcuno soddisfare l'esigenza di un adeguato trattamento pensionistico, onde si rende necessaria l'istituzione di una cassa di pensionamento a carattere mutualistico alimentata, in parte dagli interessati, ed in parte da un modestissimo prelievo dai premi ed accessori tutti incassati dalle Compagnie di assicurazioni ripetibili, da parte di queste ultime, dagli assicurati i quali, com'è noto, beneficiano anch'essi delle importanti prestazioni professionali degli Agenti di assicurazione. Tale prelievo è, nell'ordine dello 0,10 per cento su tutti i premi incassati dalle Compagnie talchè in alcuni casi può essere realizzato anche attraverso gli « arrotondamenti » dei conteggi dei premi.

Queste sono le linee fondamentali del progetto in esame il quale, oltre a venire incontro alle aspirazioni di una benemerita categoria che raggruppa circa seimila Agenti, risponde alla profonda esigenza di giustizia sociale sancita dall'articolo 38 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I.***Dell'istituzione  
e dell'ordinamento della Cassa***Art. 1.**

È istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli Agenti di assicurazione. La Cassa ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

**Art. 2.**

La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della presente legge.

**Art. 3.**

Sono iscritti alla Cassa tutti gli Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale agenti di assicurazione, registrato a Milano l'8 aprile 1954 — Atti pubblici 28800 mod. 1° — vol. 1045.

**Art. 4.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'articolo 7, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro dovranno essere stabiliti:

a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 22 e 23;

b) le condizioni relative al riconoscimento della invalidità permanente, nonché quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamen-

te al coniuge superstite e figli legittimi naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni ed i genitori a carico;

c) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente, superato i 50 anni;

d) la facoltà agli iscritti di potere aumentare la pensione con contributi volontari.

#### Art. 5.

Gli organi della Cassa sono:

- a) Il Presidente;
- b) il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 6.

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice-presidente.

Sia il Presidente che il Vice-presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

#### Art. 7.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto da un Agente di assicurazione per Regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli Agenti di assicurazione iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

**Art. 8.**

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa;

b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.

**Art. 9.**

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati, rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa.

In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

**Art. 10.**

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in casi di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 11.

I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

#### Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) formare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) stabilire, ogni due anni, la misura del contributo individuale in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 22;
- c) deliberare sul regolamento organico del personale;
- d) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;
- e) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;
- f) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;
- g) esercitare le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti, regolamenti.

## Art. 13.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice-presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

## Art. 14.

La Giunta esecutiva:

*a)* esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

*b)* esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

*c)* delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22;

*d)* delibera su tutti gli oggetti ad essa specificamente deferiti dal Consiglio di Amministrazione;

*e)* provvede, a richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;

*f)* delibera sulle domande di prestazione per assistenza;

*g)* determina annualmente, secondo le disponibilità della Cassa, l'importo da porre a carico della gestione per l'assistenza.

Tale importo dovrà essere determinato entro il limite massimo corrispondente al 5 per cento dei contributi annui versati alla Cassa;

*h)* delibera, in caso d'urgenza, anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 9;

*i)* autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

l) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

#### Art. 15.

Contro le deliberazioni della Giunta, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione al termine di sessanta giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunciata l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o della scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

#### Art. 16.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

#### Art. 17.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel seno suo il proprio Presidente. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

#### Art. 18.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

- a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
- b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

#### CAPO II.

##### *Della gestione finanziaria.*

#### Art. 19.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



## CAPO III.

*Del patrimonio.*

## Art. 20.

Le entrate delle Casse sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 22 della presente legge e dai proventi di cui all'articolo 23 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) dagli interessi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

## Art. 21.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Cassa di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

## CAPO IV.

*Dei contributi.*

## Art. 22.

Gli iscritti della Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale di lire 70.000 (settantamila) annue. Tale contri-

buto sarà revisionato ogni due anni dal Consiglio di amministrazione che tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti potrà aumentarlo o diminuirlo.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

#### Art. 23.

Su tutti i premi di assicurazione incassati dalle Imprese di assicurazione, queste ultime dovranno versare alla Cassa di pensione degli agenti di assicurazione un'addizionale non inferiore allo 0,10 per cento da conteggiare sui premi stessi, al netto delle tasse erariali. Le imprese avranno facoltà di ripetere dagli assicurati l'addizionale stessa. Tale addizionale dovrà essere versata alla Cassa pensione dagli agenti di assicurazione entro il mese successivo a quello in cui è stata incassata.

### CAPO V.

#### *Delle prestazioni.*

#### Art. 24.

##### *Pensione di vecchiaia.*

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue a sessantacinque anni di età purchè l'iscritto possa far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva; ove manchi questo ultimo requisito, il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianità contributiva.

#### Art. 25.

##### *Misura della pensione di vecchiaia.*

La pensione di vecchiaia è fissata in una iniziale di lire 60.000 mensili in corrispondenza al minimo di quindici anni di contribuzione ed è aumentata del 4 per cento di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo. Ai fini del versa-

mento dei contributi le frazioni di anno inferiore a 180 giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni vengono considerate per anno intero.

Art. 26.

*Degli organi di controllo.*

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

Art. 27.

*Disposizioni transitorie.*

Per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà nominato un Commissario il quale provvederà alle elezioni dei Delegati come previsto dall'articolo 7 della presente legge, ed eserciterà nel frattempo i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa.